

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11.

Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione della legge
- Art. 2 – Espropriazione di beni appartenenti a particolari categorie
- Art. 3 – Funzioni comunali e regionali
- Art. 4 – Commissione regionale per le espropriazioni
- Art. 5 – Competenze della Commissione
- Art. 6 – Osservatorio regionale dei valori immobiliari
- Art. 7 – Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni

CAPO II
REGIME DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI

- Art. 8 – Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici
- Art. 9 – Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici
- Art. 10 – Reiterazione dei vincoli espropriativi e loro indennizzabilità

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004,

portant réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Art. 1^{er} – Objet et champ d'application
- Art. 2 – Expropriation de biens relevant de catégories particulières
- Art. 3 – Droit d'exproprier des Communes et de la Région
- Art. 4 – Commission régionale des expropriations
- Art. 5 – Attributions de la Commission
- Art. 6 – Observatoire régional de la valeur des immeubles
- Art. 7 – Notifications et communications – Dispositions générales

CHAPITRE II
INCONSTRUCTIBILITÉ

- Art. 8 – Inconstructibilité du fait des plans d'urbanisme
- Art. 9 – Inconstructibilité du fait des modifications des plans d'urbanisme
- Art. 10 – Reconstitution du délai de validité des servitudes établies en vue de l'expropriation et indemnités y afférentes

CAPO III
PROGETTAZIONE DEL PIANO ESPROPRIATIVO

- Art. 11 – Autorizzazione all'accesso
Art. 12 – Attività che precedono l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità
Art. 13 – Acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione

CAPO IV
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

- Art. 14 – Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Art. 15 – Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
Art. 16 – Istituzione del registro degli atti che dichiarano la pubblica utilità

CAPO V
PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE

- Art. 17 – Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione
Art. 18 – Pronuncia dell'espropriazione
Art. 19 – Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
Art. 20 – Esecuzione del decreto di esproprio
Art. 21 – Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione
Art. 22 – Effetti dell'espropriazione per i terzi

CAPO VI
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ
DI ESPROPRIAZIONE

SEZIONE I
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

- Art. 23 – Rinvio alle disposizioni statali
Art. 24 – Determinazione delle indennità

SEZIONE II
CONCORDAMENTO
DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA

- Art. 25 – Offerta dell'indennità provvisoria
Art. 26 – Concordamento dell'indennità

SEZIONE III
PAGAMENTO E DEPOSITO
DELLE INDENNITÀ

- Art. 27 – Pagamento diretto dell'indennità concordata
Art. 28 – Deposito delle indennità
Art. 29 – Svincolo delle indennità depositate

CHAPITRE III
CONCEPTION DU PLAN D'EXPROPRIATION

- Art. 11 – Autorisation de pénétrer dans les propriétés
Art. 12 – Opérations précédant l'approbation du projet définitif et la déclaration d'utilité publique
Art. 13 – Acquisition complémentaire de biens immeubles non inclus au plan parcellaire

CHAPITRE IV
DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE

- Art. 14 – Actes entraînant déclaration d'utilité publique
Art. 15 – Contenu et effets des actes comportant déclaration d'utilité publique
Art. 16 – Institution du registre des actes comportant déclaration d'utilité publique

CHAPITRE V
PROCÉDURE D'EXPROPRIATION

- Art. 17 – Détermination de l'indemnité provisoire d'expropriation
Art. 18 – Expropriation
Art. 19 – Contenu et effets de l'acte d'expropriation
Art. 20 – Exécution de l'acte d'expropriation
Art. 21 – Occupation d'urgence en vue de l'expropriation
Art. 22 – Effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers

CHAPITRE VI
DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ
D'EXPROPRIATION

SECTION I
INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION

- Art. 23 – Renvoi aux dispositions étatiques
Art. 24 – Détermination des indemnités

SECTION II
ACCEPTATION DE
L'INDEMNITÉ PROVISOIRE

- Art. 25 – Offre de l'indemnité provisoire
Art. 26 – Acceptation de l'indemnité provisoire

SECTION III
PAIEMENT ET CONSIGNATION
DES INDEMNITÉS

- Art. 27 – Paiement direct de l'indemnité acceptée
Art. 28 – Consignation des indemnités
Art. 29 – Libération des indemnités consignées

SEZIONE IV
DETERMINAZIONE
DELL'INDENNITÀ DEFINITIVA

Art. 30 – Stima delle indennità

CAPO VII
OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Art. 31 – Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

Art. 32 – Occupazione temporanea e d'urgenza di aree assoggettabili ad esproprio

Art. 33 – Indennità per l'occupazione

CAPO VIII
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI
11 NOVEMBRE 1974, N. 44,
E 6 APRILE 1998, N. 11

Art. 34 – Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44

Art. 35 – Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 36 – Rinvio alle disposizioni statali in materia di espropriazione

Art. 37 – Disposizioni finanziarie

Art. 38 – Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione della legge)

1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettera g), e 3, comma primo, lettera c), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della regione da parte di qualsiasi soggetto diverso dallo Stato.
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di

SECTION IV
DÉTERMINATION DE
L'INDEMNITÉ DÉFINITIVE

Art. 30 – Estimation de l'indemnité définitive

CHAPITRE VII
OCCUPATION TEMPORAIRE

Art. 31 – Occupation temporaire de biens ne faisant pas l'objet d'une expropriation

Art. 32 – Occupation temporaire d'urgence de biens susceptibles d'être expropriés

Art. 33 – Indemnité d'occupation

CHAPITRE VIII
MODIFICATIONS DES LOIS RÉGIONALES
N° 44 DU 11 NOVEMBRE 1974 ET
N° 11 DU 6 AVRIL 1998

Art. 34 – Modifications de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974

Art. 35 – Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES ET FINANCIÈRES

Art. 36 – Renvoi aux dispositions étatiques en matière d'expropriation

Art. 37 – Dispositions financières

Art. 38 – Déclaration d'urgence

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er}

(Objet et champ d'application)

1. En application des dispositions combinées de la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 et de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modifications du titre V de la deuxième partie de la Constitution), la présente loi réglemente la procédure d'expropriation, en faveur des sujets publics et privés, d'immeubles ou de droits réels immobiliers en vue de l'exécution, par tout organisme autre que l'État, de travaux publics ou d'utilité publique sur le territoire de la région.
2. On entend également par travaux public ou d'utilité publique les actions nécessaires aux fins de l'utilisation par la collectivité de biens ou de terrains, ou d'un en-

un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

Art. 2
*(Espropriazione di beni appartenenti
a particolari categorie)*

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché quelli sui quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa tra le amministrazioni interessate mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma o un qualsiasi altro atto di intesa comunque denominato.
2. La dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione dell'intervento o del programma da realizzare, determina l'immediata cessazione del vincolo di indisponibilità, nonché degli usi civici o di qualsiasi altro diritto collettivo precedentemente esistente sui beni da espropriare.
3. I soggetti, pubblici o privati, ovvero le consorzierie tra gli stessi, che fruiscono a qualsiasi titolo delle utilità derivanti dall'uso civico o dall'esercizio di diritti collettivi comunque denominati, ovvero dall'uso esclusivo degli stessi diritti, trasferiscono sulle indennità di espropriazione le prerogative già esercitabili sui beni espropriati.

Art. 3
(Funzioni comunali e regionali)

1. Spettano ai Comuni le funzioni espropriative nei casi in cui l'approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera pubblica o di pubblica utilità sia di competenza comunale. In ogni altro caso, nonché per le opere di pubblica utilità promosse da privati, le funzioni espropriative sono esercitate dalla Regione.
2. L'esercizio delle funzioni espropriative è subordinato alla costituzione e all'organizzazione di un ufficio per le espropriazioni, al quale è preposto un dirigente ovvero, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, il responsabile del servizio, individuato dal Comune stesso. I Comuni possono costituire l'ufficio anche in forma associata, attraverso le Comunità montane.
3. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici esterni.
4. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità è realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente può delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriati-

semble de biens ou de terrains, dont la modification matérielle n'est pas prévue.

Art. 2
*(Expropriation de biens relevant
de catégories particulières)*

1. Les biens relevant du patrimoine indisponible de la Région, des collectivités locales et des autres organismes publics, de même que les biens soumis à des droits d'usage ou collectifs, peuvent être expropriés aux fins de la poursuite d'un intérêt public supérieur à celui qui était poursuivi grâce à la précédente destination desdits biens. La supériorité de l'intérêt public poursuivi est établie de concert entre les administrations concernées, dans le cadre d'une conférence de services, d'un accord de programme ou de tout autre acte d'entente.
2. La déclaration d'utilité publique découlant de l'approbation de l'action ou du programme à réaliser entraîne l'extinction immédiate de la servitude comportant indisponibilité des biens concernés et des droits d'usage ou autres droits collectifs appliqués auxdits biens.
3. Les sujets publics et privés, seuls ou associés, qui perçoivent à quelque titre que ce soit les fruits dérivant de droits d'usage ou de tout autre droit collectif grevant sur les biens à exproprier ou qui exercent à titre exclusif lesdits droits exercent leurs prérogatives sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose.

Art. 3
(Droit d'exproprier des Communes et de la Région)

1. Le droit d'exproprier appartient à la Commune lorsque l'approbation du projet menant à la déclaration d'utilité publique d'un travail public ou d'utilité publique relève de la compétence de celle-ci. Dans tous les autres cas et lorsque les travaux d'utilité publique sont proposés par des particuliers, ledit droit appartient à la Région.
2. L'exercice des fonctions relatives à la procédure d'expropriation est subordonné à la constitution et à l'organisation d'un bureau des expropriations placé sous la responsabilité d'un dirigeant ou, pour toute Commune ne disposant pas de personnels appartenant à la catégorie de direction, d'un fonctionnaire désigné par l'Administration communale. Les Communes ont la faculté de constituer le bureau en question à l'échelle supracommunale, par le biais des Communautés de montagne.
3. Pour chaque dossier, un responsable est désigné et chargé de coordonner et de superviser toutes les opérations et les actes de la procédure d'expropriation, s'il y a lieu avec la collaboration de spécialistes externes.
4. Si le travail public ou d'utilité publique est réalisé par un concessionnaire, l'Administration concédante peut déléguer celui-ci à l'effet d'exercer tout ou partie de ses

vi, determinando l'ambito della delega nel provvedimento di concessione, i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Art. 4

(Commissione regionale per le espropriazioni)

1. È istituita la Commissione regionale per le espropriazioni, di seguito denominata Commissione, composta da:
 - a) il dirigente dell'ufficio regionale per le espropriazioni, con funzioni di presidente;
 - b) il dirigente responsabile dell'Agenzia del territorio;
 - c) il dirigente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER);
 - d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
 - e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di territorio;
 - f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
 - g) due esperti in materia di agricoltura e di foreste, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - h) un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura; nell'atto di nomina sono altresì indicati i componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi di cui al comma 1, lettere g) e h), in ogni caso di assenza o di impedimento; i componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), possono, di volta in volta, nominare, per iscritto, un delegato che li sostituisca.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'ufficio regionale per le espropriazioni, designato dal dirigente.

Art. 5

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione esercita le seguenti competenze:
 - a) determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i valori agricoli medi, riferiti al precedente anno solare, dei terreni ricompresi nel territorio regionale;
 - b) determina, ad istanza dell'ente espropriante, l'indennità definitiva di espropriazione, l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo, nonché quella di retrocessione, qualora sulla misura delle predette indennità

attributions en matière d'expropriation. En l'occurrence, le champ d'application de la délégation doit être indiqué dans la concession, dont les références sont mentionnées dans tous les actes relevant de la procédure d'expropriation.

Art. 4

(Commission régionale des expropriations)

1. Est instituée la Commission régionale des expropriations, ci-après dénommée Commission, composée comme suit :
 - a) Dirigeant du bureau régional chargé des expropriations, en qualité de président ;
 - b) Dirigeant responsable de l'Agence du territoire ;
 - c) Dirigeant de l'Agence régionale pour le logement (ARER) ;
 - d) Dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme ;
 - e) Dirigeant de la structure régionale compétente en matière de territoire ;
 - f) Dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'agriculture ;
 - g) Deux spécialistes en matière d'agriculture et de forêts, désignés par les associations syndicales les plus représentatives ;
 - h) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales.
2. La Commission est constituée, pour la durée du mandat du Conseil régional, par arrêté du président de la Région portant également nomination des membres suppléants chargés de remplacer les membres titulaires visés aux lettres g) et h) du premier alinéa du présent article en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci ; quant aux membres visés aux lettres a), b), c), d), e) et f) dudit premier alinéa, ils peuvent nommer par écrit, au cas par cas, leurs délégués respectifs à l'effet de les remplacer.
3. La Commission délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est réunie. Les décisions sont prises à la majorité des présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du bureau régional chargé des expropriations, désigné par le dirigeant de ladite structure.

Art. 5

(Attributions de la Commission)

1. Il appartient à la Commission :
 - a) De fixer, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la valeur vénale moyenne des terrains agricoles compris dans le périmètre du territoire régional, valable au titre de l'année solaire précédente ;
 - b) De fixer, en cas de désaccord entre les parties et à la demande de l'expropriant, l'indemnité d'expropriation définitive, l'indemnité d'occupation temporaire, l'indemnité au titre de la reconduction du délai de va-

non vi sia stato accordo tra le parti.

Art. 6

(Osservatorio regionale dei valori immobiliari)

1. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme sul territorio regionale dei criteri estimativi vigenti e dei criteri per la determinazione dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 (Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni), come modificata dall'articolo 34 della presente legge, l'ufficio regionale per le espropriazioni procede alla predisposizione e all'aggiornamento dell'Osservatorio regionale dei valori immobiliari (ORVI), che esamina l'evoluzione del mercato immobiliare al fine di supportare l'attività tecnico-estimale preordinata alla determinazione delle indennità di espropriazione.
2. I dati contenuti nella banca dati dell'ORVI sono messi a disposizione degli enti esproprianti e dei professionisti incaricati di redigere le perizie di stima per la determinazione dell'indennità di espropriazione.
3. I criteri per l'istituzione dell'ORVI e le modalità di funzionamento dello stesso sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti dalla presente legge possono essere trasmessi al destinatario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.
3. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti al momento della notifica intestataria catastale del bene da espropriare.
4. Qualora l'ente espropriante abbia accertato che l'intestazione catastale, per inevasa voltura, non coincide con quella risultante dai pubblici registri immobiliari, le notificazioni di cui al presente articolo sono inviate, oltre che all'intestataria catastale, anche al diverso soggetto che al momento dell'accertamento risulti proprietario nei registri immobiliari.
5. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.

lidità de la servitude d'inconstructibilité des biens et le prix de rétrocession.

Art. 6

(Observatoire régional de la valeur des immeubles)

1. Aux fins de l'application uniforme sur le territoire régional des critères d'estimation en vigueur et des critères de détermination des aides visés à la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 (Octroi de financements en vue de l'expropriation et de l'occupation d'urgence de terrains, aux termes de la loi de l'État n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée), telle qu'elle a été modifiée par l'art. 34 de la présente loi, le bureau régional chargé des expropriations met en place et actualise la banque de données de l'Observatoire régional de la valeur des immeubles (ORVI), qui est chargé de surveiller l'évolution du marché immobilier afin de faciliter les estimations en vue de la détermination des indemnités d'expropriation.
2. La banque de données de l'ORVI est à la disposition des expropriants et des professionnels chargés des expertises d'estimation en vue de la détermination des indemnités d'expropriation.
3. Les critères d'institution et les modalités de fonctionnement de l'ORVI sont établis par délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7

(Notifications et communications – Dispositions générales)

1. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa ci-dessous, tout avis ou communication prévu par la présente loi peut être transmis au destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. L'acte d'expropriation doit être notifié au propriétaire du bien à exproprier dans les formes prévues pour les actes de procédure civile.
3. On entend par destinataire des notifications visées au premier et au deuxième alinéa du présent article la personne figurant au cadastre en tant que propriétaire du bien à exproprier au moment de la notification.
4. Au cas où l'expropriant constaterait que le propriétaire figurant au cadastre n'est pas le propriétaire porté aux registres immobiliers publics, faute d'inscription au cadastre du transfert du droit de propriété, les notifications visées au présent article sont envoyées tant au propriétaire figurant au cadastre qu'à celui porté aux registres publics au moment de la vérification y afférente.
5. Les communications relatives aux expropriations portant sur une partie des accessoires indivis des bâtiments urbains en copropriété peuvent être notifiées aux syndics desdits immeubles.

6. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per ir-reperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale, e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'ir-reperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.

CAPO II REGIME DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI

Art. 8 (Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici)

1. Non può procedersi all'espropriazione se il bene non è stato preventivamente sottoposto ad un vincolo di inedificabilità preordinato all'espropriazione.
2. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'espropriazione quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale che preveda la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero che destini l'area ad un pubblico servizio.
3. Il vincolo preordinato all'espropriazione decade se nei cinque anni successivi alla sua apposizione non sia dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ovvero non sia approvato uno strumento attuativo del piano regolatore generale cui consegua la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti.

Art. 9 (Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici)

1. Quando l'opera da realizzare ricade su aree che il piano regolatore non destina a servizi pubblici, si provvede ad una modificazione del piano regolatore. Si applicano, a tal fine, le procedure previste dai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
2. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa efficace il provvedimento di modificazione del piano regolatore.
3. Il promotore dell'opera pubblica o di pubblica utilità provvede a far sì che, all'avvio della procedura finaliz-

6. Copie des communications et des avis prévus par la présente loi peut être publiée pendant quinze jours consécutifs au tableau d'affichage de la Commune sur le territoire de laquelle les biens à exproprier sont situés. La publication selon lesdites modalités est obligatoire et tient lieu de notification dans tous les cas où les communications et avis ne peuvent être notifiés du fait soit de l'impossibilité de trouver le propriétaire figurant au cadastre ou aux registres immobiliers ou de l'absence de celui-ci, soit de la mort du propriétaire figurant au cadastre et de la non-inscription du nouveau propriétaire. Il en est de même dans tous les cas où l'adresse du destinataire ne peut être trouvée à cause des lacunes des données cadastrales ou de l'excessive onérosité des recherches éventuellement nécessaires du fait que le propriétaire ne figure pas sur les registres d'état civil de sa commune de naissance ni de la commune sur le territoire de laquelle les biens à exproprier sont situés.

CHAPITRE II INCONSTRUCTIBILITÉ

Art. 8 (Inconstructibilité du fait des plans d'urbanisme)

1. Aucun bien ne peut être exproprié s'il n'a pas été préalablement déclaré inconstructible en vue de son expropriation.
2. La servitude établie en vue de l'expropriation d'un bien prend effet dès l'entrée en vigueur de l'acte approuvant le plan d'urbanisme général qui prévoit soit la réalisation d'un travail public ou d'utilité publique sur une aire comprenant ledit bien, soit l'affectation de ladite aire à un service public.
3. La servitude établie en vue de l'expropriation d'un bien devient caduque lorsque, dans les cinq années suivant son établissement, les travaux prévus ne sont pas déclarés d'utilité publique ou qu'aucun acte d'application du plan régulateur général entraînant la déclaration d'utilité publique des travaux prévus n'est approuvé.

Art. 9 (Inconstructibilité du fait des modifications des plans d'urbanisme)

1. En cas d'aménagement sur une aire dont le plan régulateur général ne prévoit pas l'affectation à un service public, il est procédé à la modification de celui-ci selon les procédures visées aux titres III et IV de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste.
2. La servitude établie en vue de l'expropriation d'un bien prend effet dès l'entrée en vigueur de l'acte portant modification du plan régulateur.
3. Lors du démarrage de la procédure de modification du plan régulateur, le promoteur du travail public ou d'uti-

zata alla modificazione del piano regolatore, a tutti i proprietari delle aree interessate dalla modificazione sia inviata una comunicazione recante l'avviso:

- a) dell'avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all'espropriazione;
 - b) del luogo e delle modalità per la consultazione della relativa documentazione;
 - c) della possibilità e delle modalità per l'eventuale presentazione di osservazioni concernenti la modificazione del piano regolatore ed i vincoli che ne derivano.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere contestuali al deposito in pubblica visione degli atti concernenti la modificazione che si intende apportare al piano regolatore, qualora si debba provvedere al deposito ai sensi della l.r. 11/1998.

Art. 10
*(Reiterazione dei vincoli espropriativi
e loro indennizzabilità)*

1. Il Comune può riconfermare il vincolo espropriativo decaduto, per una durata non superiore a cinque anni, a condizione che sia contestualmente previsto in favore dei proprietari delle aree interessate, ancorché non ancora conosciuti al momento della reiterazione del vincolo, un indennizzo commisurato al 4 per cento delle indennità di espropriazione iniziali riferibili ai beni vincolati, per ogni anno o frazione di anno di reiterazione del vincolo.
2. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo è corrisposto a richiesta del proprietario, entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l'atto impositivo e non può essere portato in detrazione dall'indennità di espropriazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui la reiterazione del vincolo espropriativo derivi direttamente dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità, e a tale approvazione consegua la contestuale dichiarazione di pubblica utilità preordinata alla promozione della procedura di espropriazione.

CAPO III
PROGETTAZIONE DEL PIANO ESPROPRIATIVO

Art. 11
(Autorizzazione all'accesso)

1. Per le attività di qualsiasi natura preordinate alla progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad accedere ai luoghi interessati.

lité publique justifiant ladite modification fait en sorte qu'il soit envoyé à tous les propriétaires des biens concernés une communication les informant :

- a) du démarrage de la procédure qui va entraîner l'établissement de la servitude préjudant à l'expropriation desdits biens ;
 - b) du lieu et des modalités de consultation de la documentation y afférente ;
 - c) de la possibilité de présenter des observations au sujet de la modification du plan régulateur en cause, des modalités y afférentes et des obligations qui dérivent de ladite modification.
4. Lorsque la documentation concernant le projet de modification du plan régulateur doit être mise à la disposition du public au sens de la LR n° 11/1998, les communications visées au troisième alinéa ci-dessus doivent être effectuées parallèlement à ladite opération.

Art. 10
*(Reconduction du délai de validité
des servitudes établies en vue de l'expropriation
et indemnités y afférentes)*

1. La Commune peut confirmer une servitude établie en vue de l'expropriation d'un bien et devenue caduque, et ce, pour un délai de cinq ans au plus, à condition que, parallèlement, il soit prévu au profit du propriétaire du bien concerné – même si celui-ci est inconnu au moment de la reconduction du délai de validité de la servitude – une indemnité équivalant à 4 p. 100 de l'indemnité d'expropriation initiale relative audit bien, au titre de chaque année ou fraction d'année de reconduction du délai de validité de la servitude.
2. L'indemnité au titre de la reconduction du délai de validité de la servitude susmentionnée est versée sur demande du propriétaire, déposée sous peine de déchéance dans le délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acte de reconduction et ne peut être déduite de l'indemnité d'expropriation.
3. Les dispositions visées au premier et au deuxième alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque la reconduction du délai de validité de la servitude établie en vue de l'expropriation d'un bien dérive directement de l'approbation du projet du travail public ou d'utilité publique entraînant l'immédiate déclaration d'utilité publique dudit projet.

CHAPITRE III
CONCEPTION DU PLAN D'EXPROPRIATION

Art. 11
(Autorisation de pénétrer dans les propriétés)

1. Pour les activités de toute nature visant à la conception de travaux publics ou d'utilité publique, des techniciens agréés, même externes, peuvent être autorisés à pénétrer dans les propriétés.

2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, indica i nominativi delle persone che possono accedere ai luoghi interessati ed è comunicata al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se conosciuto, almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 12

(Attività che precedono l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità)

1. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, ovvero il promotore dell'espropriazione negli altri casi, deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto definitivo dell'opera almeno sessanta giorni prima della sua approvazione, corredato:

- a) di una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché gli eventuali nulla osta, le autorizzazioni, le dichiarazioni di compatibilità ambientale o gli altri atti di assenso comunque denominati, acquisiti ai sensi della normativa vigente;
- b) del piano particellare grafico e descrittivo degli immobili da espropriare, corredato del rilievo topografico e del progetto di frazionamento delle aree da espropriare parzialmente, con indicazione dei proprietari e degli altri soggetti che risultino iscritti nei registri catastali e di quelli accertati presso l'ufficio dei registri immobiliari, nonché degli indirizzi di ciascuno di essi desunti dai registri anagrafici comunali, salvo il caso in cui il progettista attesti che tale ultimo accertamento sia risultato impossibile per incompletezza del dato catastale, ovvero eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare; i predetti accertamenti catastali ed anagrafici devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del deposito;
- c) della relazione giustificativa dei criteri estimativi adottati per la determinazione delle indennità di espropriazione, nonché della stima analitica, per ciascun bene da espropriare, del più probabile valore di mercato e delle indennità di espropriazione, tenuto conto della destinazione urbanistica delle aree interessate dai lavori, della natura e consistenza dei manufatti e fabbricati da demolire, delle indennità per la soppressione o lo spostamento di attività commerciali o produttive, delle indennità per deviazioni provvisorie di strade o di altre opere interferenti, e di ogni altra circostanza valutabile.

2. Il responsabile del procedimento dell'ufficio per le

2. L'autorisation y afférente, délivrée par le responsable du bureau chargé des expropriations, porte le nom des personnes habilitées à pénétrer dans les propriétés à exproprier et est communiquée aux propriétaires portés aux registres cadastraux ainsi qu'aux possesseurs, lorsqu'ils sont connus, trois jours au moins avant le début des opérations.

Art. 12

(Opérations précédant l'approbation du projet définitif et la déclaration d'utilité publique)

1. Le coordonnateur du cycle de réalisation du travail public visé à l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, ou tout autre sujet déclenchant la procédure d'expropriation dépose le projet définitif du travail à réaliser au bureau chargé des expropriations qui se prononce dans les soixante jours qui suivent, avant que ledit projet ne soit soumis à approbation. Le projet définitif doit être assorti des pièces suivantes :

- a) Rapport sommaire indiquant la nature et la raison des travaux à exécuter, ainsi que les visas, autorisations, déclarations de compatibilité avec l'environnement et tous autres actes d'autorisation obtenus au sens de la loi ;
- b) Plan parcellaire portant la représentation graphique et la description des biens à exproprier, assorti du relevé topographique et du plan de lotissement relatif aux biens à exproprier partiellement, et indiquant les propriétaires et les autres sujets figurant sur les registres cadastraux, de même que les sujets figurant sur les registres immobiliers, avec leurs adresses respectives, trouvées dans les registres d'état civil. Les adresses peuvent être omises lorsque le concepteur du projet atteste qu'elles n'ont pu être trouvées à cause des lacunes des données cadastrales ou de l'excessive onérosité des recherches éventuellement nécessaires du fait que le propriétaire ne figure pas sur les registres d'état civil de sa commune de naissance ni de la commune sur le territoire de laquelle les biens à exproprier sont situés. Les données cadastrales et d'état civil ne doivent pas dater de plus de trois mois par rapport au dépôt du projet ;
- c) Rapport justifiant les critères d'estimation adoptés aux fins du calcul des indemnités d'expropriation ; tableau analytique indiquant l'estimation de la valeur de marché la plus probable et de l'indemnité d'expropriation de chaque bien, compte tenu de la destination des aires concernées par les travaux, de la nature et de l'envergure des ouvrages et constructions à démolir, des indemnités au titre de la suppression ou de la délocalisation des activités commerciales ou productrices, des indemnités relatives à la déviation temporaire des routes ou des autres réseaux susceptibles d'interférer avec les travaux, ainsi que de tout autre circonstance appréciable.

2. Le fonctionnaire du bureau chargé des expropriations

- espropriazioni effettua una verifica, anche a campione, dell'attendibilità e dell'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, lettere b) e c), e qualora riscontri gravi incongruenze od omissioni invita il coordinatore del ciclo, ovvero il promotore dell'espropriazione, a compiere i necessari supplementi di indagine e le dovute integrazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, dopo aver proceduto alle eventuali integrazioni richieste ai sensi del comma 2, provvedono altresì, mediante un unico atto, ad inviare al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera:
 - a) l'avviso del deposito del progetto definitivo, precisando che all'approvazione del progetto consegue la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
 - b) l'avviso della messa a disposizione, a favore del proprietario, degli elaborati progettuali, indicando il nominativo del coordinatore del ciclo, ovvero del promotore dell'espropriazione, al quale possono essere inviate osservazioni da parte degli interessati nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'avviso.
 4. Il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione si estenda anche alle frazioni residue dei suoi beni, qualora di esse, in esito all'espropriazione, risulti un'utilizzazione eccessivamente onerosa.
 5. L'ente espropriante si pronuncia sulle osservazioni con atto motivato. Se l'accoglimento, in tutto o in parte, delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei confronti di quest'ultimo le comunicazioni di cui al comma 3.
 6. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'amministrazione può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

Art. 13

(Acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione)

1. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare o di asservire altri beni, attigui a quelli già espropriati, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 27 della l.r. 29/1999, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro dispone, ad istanza del direttore dei lavori, la formazione di un piano particellare di espropriazione integrativo.
2. Il piano particellare integrativo è depositato presso l'ufficio per le espropriazioni, che provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12.
3. I termini per proporre osservazioni sono ridotti a cinque

auquel est confiée la responsabilité du dossier contrôle, s'il y a lieu au hasard, la véracité et l'actualité des données visées aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article ; au cas où des écarts importants ou des omissions seraient constatés, il invite le coordonnateur du cycle ou le sujet ayant déclenché la procédure d'expropriation à effectuer les compléments d'enquête nécessaires en vue de compléter le dossier.

3. Après avoir complété les dossiers au sens du deuxième alinéa du présent article, les sujets visés au premier alinéa ci-dessus envoient à chaque propriétaire d'un bien concerné par la réalisation du travail prévu et en un seul pli :
 - a) l'avis de dépôt du projet définitif, en y précisant que l'approbation du projet entraîne la déclaration d'utilité publique du travail prévu ;
 - b) l'avis de la mise à la disposition des intéressés des pièces de projet, en y indiquant le nom du coordonnateur du cycle ou du sujet ayant déclenché la procédure d'expropriation, auquel l'intéressé peut envoyer toute observation dans le délai de quinze jours à compter de la réception dudit avis.
4. Tout propriétaire peut demander, dans ses observations, que les fractions de ses biens dont l'exploitation devient excessivement onéreuse en raison de l'expropriation soient également expropriées.
5. L'expropriant se prononce sur les observations déposées, par acte motivé. Si lesdites observations sont entièrement ou partiellement accueillies et que cela entraîne la modification du projet au détriment d'un propriétaire qui n'a pas présenté d'observation, il est fait application de la procédure visée au troisième alinéa ci-dessus à l'égard dudit propriétaire.
6. Si les observations ne concernent qu'une partie du travail aisément separable et dans l'attente des décisions au sujet des observations, l'administration peut tout de même approuver le reste du projet.

Art. 13

(Acquisition complémentaire de biens immeubles non inclus au plan parcellaire)

1. Si au cours des travaux il s'avère nécessaire ou opportun d'expropriar des biens adjacents aux biens à expropriar ou d'y établir des servitudes, sous réserve de l'application des dispositions visées à l'art. 32 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 27 de la LR n° 29/1999, le coordonnateur du cycle de réalisation du travail projeté dresse, à la demande du directeur des travaux, un plan parcellaire complémentaire.
2. Ledit plan parcellaire complémentaire est déposé au bureau chargé des expropriations qui pourvoit aux démarches visées à l'art. 12 ci-dessus.
3. Les délais de dépôt des observations sont réduits à cinq

giorni se i destinatari dell'avviso sono proprietari di aree già espropriate per la realizzazione dello stesso intervento.

4. Qualora le nuove aree da espropriare siano già destinate di un vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione e la loro acquisizione comporti un costo che possa trovare copertura nella somma stanziata per l'opera, il piano particellare integrativo è approvato dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, che si pronuncia anche sulle osservazioni ricevute. Negli altri casi, il nuovo piano è approvato nelle stesse forme previste per l'approvazione del progetto originario.
5. L'approvazione del piano particellare integrativo comporta, oltre alla nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, anche la dichiarazione di particolare urgenza della procedura espropriativa e di indifferibilità dei lavori.
6. Se i proprietari dei nuovi immobili da espropriare, anche prima dell'approvazione del piano particellare integrativo, accettano bonariamente l'espropriazione, la sottoscrizione del verbale di accordo sostituisce ogni informativa o comunicazione e dà titolo all'ente espropriante e all'ente, pubblico o privato, incaricato della esecuzione dei lavori di procedere senza ulteriori formalità all'occupazione d'urgenza delle aree da acquisire al fine della prosecuzione immediata dei lavori.
7. In favore dei proprietari che abbiano sottoscritto il verbale di accordo sull'espropriazione prima dell'approvazione del nuovo piano particellare e che abbiano pertanto consentito l'immediata occupazione dei propri beni, è riconosciuta una indennità aggiuntiva pari al 20 per cento delle corrispondenti indennità di espropriazione, da liquidarsi contestualmente a queste nelle forme e nei termini ordinari.
8. Qualora non si raggiunga l'immediato accordo con i proprietari delle aree, il dirigente o il responsabile dell'ufficio espropriazioni, sulla base del nuovo piano particellare approvato, dispone, ai sensi dell'articolo 32, su richiesta motivata del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, l'occupazione d'urgenza delle aree integrative da espropriare.

CAPO IV DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 14
(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
 - a) quando è approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;

jours si les destinataires des avis sont les propriétaires de biens déjà expropriés en vue de la réalisation de ce même projet.

4. Au cas où les nouveaux biens à exproprier seraient déjà frappés d'une servitude établie en vue d'une expropriation et que la dépense pour leur acquisition serait déjà couverte par les crédits engagés aux fins du financement du projet, le plan parcellaire complémentaire est approuvé par le coordonnateur du cycle de réalisation du travail, qui statue également sur les observations déposées. Dans tous les autres cas, le nouveau plan parcellaire est approuvé suivant la procédure prévue pour l'approbation du projet initial.
5. L'approbation du plan parcellaire complémentaire comporte, en sus d'une nouvelle déclaration d'utilité publique du travail prévu, la déclaration d'extrême urgence de la procédure d'expropriation et d'impossibilité d'ajourner les travaux.
6. Si les propriétaires des nouveaux biens immeubles à exproprier acceptent – éventuellement avant l'approbation du plan parcellaire complémentaire – une expropriation à l'amiable, la signature du procès-verbal d'accord y afférent vaut notification et communication et donne le droit à l'expropriant et à l'organisme, public ou privé, chargé de la réalisation des travaux de procéder, sans autres formalités, à l'occupation d'urgence des aires à exproprier, en vue de la poursuite immédiate desdits travaux.
7. Tout propriétaire ayant signé, avant l'approbation du nouveau plan parcellaire, un procès-verbal d'accord en vue de l'expropriation de ses biens – et ayant, de ce fait, permis l'occupation d'urgence de ceux-ci – perçoit, en sus de l'indemnité d'expropriation, une indemnité complémentaire équivalant à 20 p. 100 de cette dernière. Lesdites indemnités lui sont liquidées en même temps et suivant les modalités et les délais normaux.
8. Au cas où il n'y aurait pas d'accord immédiat avec les propriétaires des biens à exproprier, le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations décide, sur la base du nouveau plan parcellaire approuvé et à la demande du coordonnateur du cycle de réalisation du travail en cause, l'occupation d'urgence des biens à exproprier à titre complémentaire, aux termes de l'art. 32 de la présente loi.

CHAPITRE IV DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE

Art. 14
(Actes entraînant déclaration d'utilité publique)

1. La déclaration d'utilité publique est considérée comme prononcée :
 - a) Dès l'approbation du projet définitif d'un travail pu-

- b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di un accordo di programma, di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto equivalente.
2. Qualora dopo l'approvazione del progetto definitivo siano ancora necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, compreso l'eventuale perfezionamento della procedura di variante urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con la deliberazione successiva con la quale l'amministrazione che ha approvato il progetto dà atto dell'avvenuta acquisizione dei predetti atti e della immediata espropriabilità delle aree, anche nelle more del completamento della progettazione esecutiva.

Art. 15

(Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità)

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera devono essere indicati gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo espropriativo e deve essere altresì stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio deve essere emanato.
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera acquista efficacia.
5. L'ente che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini di cui ai commi 3 e 4, per giustificate ragioni.
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
7. Restano ferme le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini più ampi rispetto a quelli di cui al comma 4.

Art. 16

(Istituzione del registro degli atti che dichiarano la pubblica utilità)

1. L'ente che approva uno degli atti da cui deriva la dichia-

b) blic ou d'utilité publique ;

- b) Lorsque cela est prévu par des dispositions en vigueur, en cas d'approbation d'un accord de programme ou d'un plan d'urbanisme, y compris sectoriel ou d'application, ou de délivrance d'une concession, d'une autorisation ou d'un acte en tenant lieu.

2. Au cas où, après l'approbation du projet définitif, il serait encore nécessaire d'obtenir des accords, ententes, visas, autorisations supplémentaires ou autres actes d'autorisation ou d'achever une procédure de variante de plan d'urbanisme, la déclaration d'utilité publique est considérée comme prononcée par la délibération de l'Administration ayant approuvé ledit projet, qui reconnaît que les actes susmentionnés ont été obtenus et que les biens sont immédiatement disponibles, et ce, même si le projet d'exécution n'a pas encore été complété.

Art. 15

(Contenu et effets des actes comportant déclaration d'utilité publique)

1. Tout acte comportant déclaration d'utilité publique d'un travail peut être pris jusqu'à expiration du délai de validité de la servitude établie en vue de l'expropriation des biens concernés.
2. Tout acte comportant déclaration d'utilité publique d'un travail produit ses effets même si ces derniers n'y sont pas expressément indiqués.
3. Tout acte comportant déclaration d'utilité publique d'un travail doit indiquer les références des actes ayant établi la servitude préjudant à l'expropriation des biens concernés par ledit travail et fixer le délai de prise de l'acte d'expropriation.
4. Au cas où le délai visé au troisième alinéa ci-dessus ne serait pas expressément indiqué, l'acte d'expropriation peut être pris dans le délai de cinq ans à compter de la prise d'effet de l'acte comportant déclaration d'utilité publique du travail en question.
5. Pour des raisons motivées, l'organisme ayant déclaré l'utilité publique du travail en question peut décider de proroger les délais visés au troisième et au quatrième alinéa du présent article.
6. L'expiration du délai en cause sans que l'acte d'expropriation ne soit pris comporte l'ineffectivité de la déclaration d'utilité publique.
7. Les dispositions permettant la concrétisation des plans territoriaux ou d'urbanisme, y compris les plans sectoriels ou d'application, dans des délais plus longs par rapport aux délais visés au quatrième alinéa ci-dessus demeurent applicables.

Art. 16

(Institution du registre des actes comportant déclaration d'utilité publique)

1. Tout organisme autre que la Région qui prendrait un ac-

- razione di pubblica utilità, ovvero che emana un decreto di espropriazione, se diverso dalla Regione, ne trasmette una copia all'ufficio regionale per le espropriazioni.
2. Presso l'ufficio regionale per le espropriazioni è tenuto il registro degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, nonché degli atti con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione ai diversi enti che li hanno adottati.
 3. L'ente espropriante comunica inoltre all'ufficio regionale per le espropriazioni:
 - a) se sia stato emanato entro il prescritto termine il decreto di esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto, e se il decreto sia stato eseguito;
 - b) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio;
 - c) se nel corso dell'esecuzione del lavoro si sia reso necessario procedere ad acquisizioni integrative di aree non ricomprese nell'originario piano particellare di espropriazione e per quali ragioni.
 4. I dati raccolti sono trasmessi dall'ufficio regionale per le espropriazioni alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 41 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 34 della l.r. 29/1999.

CAPO V PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE

Art. 17 (Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione)

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, nei successivi trenta giorni, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, ovvero il promotore dell'espropriazione negli altri casi, trasmette all'ufficio per le espropriazioni tutti gli elaborati progettuali necessari alla conduzione della procedura acquisitiva, compresa copia delle osservazioni inviate dai proprietari nella fase di elaborazione del progetto.
2. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, nomina il responsabile del singolo procedimento espropriativo il quale:
 - a) dispone lo svolgimento delle operazioni topografiche necessarie alla redazione e alla approvazione dei tipi di frazionamento delle aree da espropriare, ove non ancora acquisiti, anche avvalendosi di tecnici esterni;
 - b) effettua l'aggiornamento dei dati anagrafici e catastali risultanti dal piano particellare di espropriazione;
 - c) verifica gli indirizzi dei nuovi intestatari, compiendo indagini presso gli uffici anagrafici dei Comuni di nascita e dei Comuni nel cui territorio sono ubicati

te comportant déclaration d'utilité publique d'un travail ou un acte d'expropriation se doit d'en transmettre copie au bureau régional chargé des expropriations.

2. Le bureau régional chargé des expropriations tient le registre des actes comportant déclaration d'utilité publique et des actes d'expropriation, distingués selon l'organisme les ayant pris.
3. L'expropriant communique par ailleurs au bureau régional chargé des expropriations ce qui suit :
 - a) Si l'acte d'expropriation a été pris ou non dans le délai prescrit et si ledit acte a été appliqué ;
 - b) Si des recours ont été introduits contre les actes portant adoption ou approbation du plan d'urbanisme général, l'acte comportant déclaration d'utilité publique du travail en cause ou l'acte d'expropriation ;
 - c) Si l'expropriation de biens non compris dans le plan parcellaire initial s'est avérée nécessaire au cours de la réalisation du travail projeté et, en l'occurrence, les raisons y afférentes.
4. Le bureau régional chargé des expropriations transmet les données collectées à la banque de données de l'Observatoire des travaux publics visé à l'art. 41 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 34 de la LR n° 29/1999.

CHAPITRE V PROCÉDURE D'EXPROPRIATION

Art. 17 (Détermination de l'indemnité provisoire d'expropriation)

1. Dans les trente jours qui suivent la prise d'effet de l'acte comportant déclaration d'utilité publique, le coordonnateur du cycle de réalisation du travail public ou, dans les autres cas, le sujet ayant déclenché la procédure d'expropriation transmet au bureau chargé des expropriations toutes les pièces de projet nécessaires aux fins de ladite procédure, y compris une copie des observations présentées par les propriétaires pendant la phase de conception du projet.
2. Le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations nomme le responsable de chaque dossier, auquel il appartient de :
 - a) Faire effectuer les relevés topographiques nécessaires pour l'établissement et l'approbation des plans de lotissement relatifs aux biens à exproprier, s'il y a lieu par des spécialistes externes ;
 - b) Mettre à jour les données cadastrales et d'état civil figurant au plan parcellaire ;
 - c) Contrôler les adresses des nouveaux propriétaires dans les registres d'état civil des communes où ceux-ci sont nés ou des communes où les biens immeubles

- gli immobili da espropriare;
- d) notifica a ciascun proprietario un avviso di avvio del procedimento espropriativo e, contestualmente, indica, con un preavviso di almeno sette giorni, il giorno e l'ora fissati per il compimento di un sopralluogo sui fondi da espropriare, del quale è dato conto in apposito verbale sullo stato di consistenza redatto in contraddittorio con il proprietario o il possessore.
3. Il responsabile del procedimento, tenuto conto della stima delle indennità predisposta dal progettista e delle risultanze dei sopralluoghi effettuati sui beni da espropriare, nonché delle eventuali osservazioni inoltrate dai proprietari, indica le somme che valuta congrue per le espropriazioni.

Art. 18
(Pronuncia dell'espropriazione)

1. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, in relazione alle risultanze dell'attività istruttoria compiuta per la stima delle indennità dal responsabile del procedimento ed acquisiti, se necessari, i tipi di frazionamento delle aree da espropriare approvati dall'ufficio competente, determina la misura delle indennità provvisorie e adotta il decreto di esproprio.

Art. 19
(Contenuto ed effetti del decreto di esproprio)

1. Il decreto di esproprio:
- a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
 - b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
 - c) indica l'indennità determinata in via provvisoria;
 - d) dispone, in favore del beneficiario, il trasferimento del diritto di proprietà o del diritto oggetto dell'espropriazione;
 - e) è eseguito mediante l'immissione del beneficiario nel possesso del bene espropriato.
2. Il decreto di esproprio, a cura e a spese del beneficiario, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l'ufficio per la tenuta dei registri immobiliari e volturato nei registri catastali.
3. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 20
(Esecuzione del decreto di esproprio)

1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'ente espropriante o del suo beneficiario, con la redazione del verbale sullo stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso nei beni espropriati, purché sia stata offerta al proprietario l'indennità provvisoria di espropriazione.

- à exproprier sont situés ;
- d) Notifier à chaque propriétaire le démarrage de la procédure d'expropriation et, parallèlement, lui indiquer, sept jours au moins à l'avance, le jour et l'heure fixés pour une visite des lieux. Celle-ci doit faire l'objet d'un procès-verbal contradictoire illustrant la consistance des biens, contresigné par le propriétaire ou le possesseur.

3. Le responsable du dossier – compte tenu des indemnités résultant de l'estimation du concepteur du projet, de l'issue des visites des lieux et des éventuelles observations présentées par les propriétaires des biens à exproprier – propose le montant des indemnités d'expropriation.

Art. 18
(Expropriation)

1. Le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations fixe les indemnités provisoires et prend l'acte d'expropriation compte tenu de l'issue des indemnités proposées par le responsable du dossier et, s'il y a lieu, des plans de lotissement relatifs aux biens à exproprier approuvés par le bureau compétent.

Art. 19
(Contenu et effets de l'acte d'expropriation)

1. L'acte d'expropriation :
- a) Est pris dans le délai d'effectivité de la déclaration d'utilité publique ;
 - b) Porte les références des actes ayant établi la servitude préjudant à l'expropriation des biens concernés et de l'acte approuvant le projet du travail à réaliser ;
 - c) Indique l'indemnité provisoire ;
 - d) Sanctionne le transfert, au profit du bénéficiaire de l'expropriation, du droit de propriété ou autre droit en cause ;
 - e) Est exécuté par la prise de possession du bien par le bénéficiaire de l'expropriation.
2. Le bénéficiaire veille, à ses frais et d'urgence, à ce que l'acte d'expropriation soit enregistré et transcrit au service de la publicité foncière et à ce que le transfert du droit de propriété soit inscrit au cadastre.
3. Dans les cinq jours qui suivent l'adoption de l'acte d'expropriation, un extrait de celui-ci est transmis au bureau compétent en vue de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Art. 20
(Exécution de l'acte d'expropriation)

1. L'acte d'expropriation est exécuté à l'initiative de l'expropriant ou du bénéficiaire, après que l'indemnité provisoire d'expropriation a été proposée au propriétaire des biens. Lors de l'exécution dudit acte, il est dressé procès-verbal de la consistance des biens à exproprier et de la prise de possession desdits biens.

2. Un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, è notificato all'espropriato almeno sette giorni prima della stessa.
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato ovvero, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene.
4. L'immissione in possesso si intende effettuata anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.
5. La notifica del decreto di esproprio e della connessa indennità provvisoria può avere luogo anche contestualmente alla sua esecuzione, qualora le precedenti notifiche o comunicazioni siano state indirizzate ad un soggetto che, per inevasa volturazione catastale, risultava ancora intestatario dell'immobile alla data di avvio del procedimento espropriativo. In tal caso, e comunque in ogni circostanza in cui l'interessato dichiara di non aver ricevuto avviso del decreto di esproprio, la notifica si intende effettuata con la consegna a mani del destinatario, a cura del soggetto incaricato delle operazioni di immissione in possesso, di copia conforme del decreto stesso; una seconda copia è sottoscritta dal destinatario per ricevuta. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene alla immissione in possesso, ovvero sorgano oggettive difficoltà di esecuzione del provvedimento, nel verbale si dà atto di tali circostanze e le operazioni possono essere differite ad altra data.
6. L'ente che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale per le espropriazioni.

Art. 21

*(Occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione)*

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, può essere disposta, su richiesta motivata dei soggetti di cui al medesimo articolo 17, comma 1, l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, con decreto contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, l'indicazione dei beni da occupare, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria.
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere in particolare emanato nei seguenti casi:
 - a) per la realizzazione di opere di urbanizzazione prima-

2. Un avis portant l'indication du lieu, du jour et de l'heure d'exécution de l'acte d'expropriation est notifié à l'exproprié sept jours au moins auparavant.
3. Les procès-verbaux contradictoires attestant la consistance et la prise de possession des biens sont contresignés soit par l'exproprié, soit – au cas où ce dernier serait absent ou refuserait d'apposer sa signature – par au moins deux témoins n'appartenant pas à l'organisme expropriant. Tout titulaire de droits réels ou personnels grevant sur les biens peut participer aux opérations susmentionnées.
4. La prise de possession est considérée comme ayant eu lieu même si après l'établissement du procès-verbal y afférent le bien exproprié continue d'être exploité, pour quelque raison que ce soit, par la personne qui en disposait auparavant.
5. La notification de l'acte d'expropriation et de l'indemnité provisoire y afférente peut avoir lieu lors de l'exécution dudit acte lorsque les précédentes notifications et communications ont été adressées à un sujet qui n'est plus le titulaire du bien même s'il figure encore comme tel au cadastre, faute d'inscription du transfert du droit de propriété. En l'occurrence – et, en tout état de cause, chaque fois que le titulaire du bien déclare ne pas avoir reçu notification de l'acte d'expropriation – la remise en mains propres au destinataire d'une copie conforme dudit acte, par les soins du sujet chargé des opérations de prise de possession, tient lieu de notification. Une deuxième copie doit être signée par le titulaire du bien pour en attester la réception. Au cas où le propriétaire ou le possesseur du bien s'opposerait à la prise de possession par le bénéficiaire ou que des difficultés objectives entraveraient l'exécution de l'acte d'expropriation, il en est fait mention au procès-verbal. Les opérations de prise de possession peuvent alors être différées.
6. L'organisme qui exécute l'acte susmentionné en informe le bureau régional chargé des expropriations.

Art. 21

*(Occupation d'urgence en vue
de l'expropriation)*

1. Au cas où le caractère particulièrement urgent des travaux ne permettrait pas, du fait de la nature des ouvrages, l'application des dispositions visées à l'art. 17 de la présente loi, l'occupation d'urgence des biens nécessaires peut être décidée sur demande motivée des sujets évoqués au premier alinéa dudit art. 17. L'acte y afférent doit porter la liste des biens à exproprier et des propriétaires, les biens à occuper et les indemnités provisoires.
2. L'acte visé au premier alinéa du présent article peut notamment être pris dans les cas suivants :
 - a) Pour les travaux d'urbanisation primaire, de protec-

- ria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
- b) per la realizzazione di opere relative a servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia;
 - c) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);
 - d) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.
3. La Giunta regionale può adottare, nell'ambito della propria attività di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori modalità di applicazione del presente articolo in ordine alla specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal comma 1.
 4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 20 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.
 5. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80 per cento dell'indennità stessa, previa presentazione di un'auto-certificazione attestante la piena e libera proprietà del bene.
 6. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta l'indennità per l'occupazione, da determinare ai sensi dell'articolo 33.
 7. Il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto di esproprio nei termini di cui all'articolo 15.

Art. 22

(Effetti dell'espropriazione per i terzi)

1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.
4. Qualora a seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, o nel corso dell'esecuzione dei lavori, siano riscontrate problematiche, non precedentemente risolte in fase progettuale, relative ai rapporti con enti terzi o soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, il Presidente

- tion du sol et de régularisation du régime des eaux publiques ;
- b) Pour les travaux relatifs aux réseaux d'intérêt public (télécommunications, eau et énergie) ;
 - c) Pour les actions visées à la loi n° 443 du 21 décembre 2001 (Délégation au Gouvernement en matière d'infrastructures et d'installations productives stratégiques et en vue des actions de relance des activités productives) ;
 - d) Lorsque les destinataires de l'acte d'expropriation sont plus de 50.

3. Dans le cadre de son action de programmation, planification et orientation, le Gouvernement régional peut établir des modalités supplémentaires d'application du présent article, pour ce qui est de la définition du caractère particulièrement urgent des travaux visé au premier alinéa ci-dessus.
4. La prise de possession des biens en exécution de l'acte visé au premier alinéa du présent article a lieu suivant les modalités indiquées à l'art. 20 ci-dessus et dans le délai de rigueur de trois mois à compter de la date dudit acte.
5. Le propriétaire qui accepterait l'indemnité proposée perçoit un acompte équivalent à 80 p. 100 du montant de celle-ci, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur attestant la pleine et libre propriété du bien exproprié.
6. Une indemnité d'occupation calculée au sens de l'art. 33 de la présente loi est due au titre de la période s'écoulant entre la prise de possession et le versement de l'indemnité d'expropriation.
7. L'acte portant occupation d'urgence devient caduc si l'acte d'expropriation n'est pas pris dans les délais visés à l'art. 15 de la présente loi.

Art. 22

(Effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers)

1. L'expropriation comporte l'extinction automatique de tout droit, réel ou personnel, grevant les biens expropriés, sans préjudice des droits compatibles avec les fins pour lesquelles l'expropriation est prononcée.
2. Les actions réelles et personnelles susceptibles d'être intentées n'ont aucune influence sur la procédure d'expropriation ni sur les effets de l'acte d'expropriation.
3. À compter de la date de transcription de l'acte d'expropriation, tous les droits relatifs au bien exproprié sont reportés sur les indemnités d'expropriation.
4. Au cas où, après l'exécution de l'acte d'expropriation ou pendant les travaux, des problèmes surgiraient dans les relations avec les établissements tiers ou les gestionnaires des services publics qui ont le pouvoir de délivrer des autorisations ou des concessions de passage et qu'une solution auxdits problèmes n'aurait pas été envi-

della Regione convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, un'apposita conferenza di servizi, anche per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica o di spostamento delle interferenze non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche definite nel corso della conferenza di servizi.

CAPO VI
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ
DI ESPROPRIAZIONE

SEZIONE I
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Art. 23
(*Rinvio alle disposizioni statali*)

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, alla determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le disposizioni statali vigenti.

Art. 24
(*Determinazione delle indennità*)

1. L'indennità di espropriazione e quella di asservimento sono determinate sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli aventi natura espropriativa.
2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano, in ogni caso, realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento di espropriazione.
3. Al fine della stima del valore del bene e dell'applicazione dei criteri indennitari previsti per le aree edificabili, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio.
4. Sono considerate edificabili le aree comprese nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui all'articolo 22 della l.r. 11/1998, indipendentemente dal vincolo espropriativo da cui sono gravate.

sagée dans le projet, le président de la Région convoque dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un maximum de dix jours à compter de la demande en ce sens du coordonnateur du cycle de réalisation du travail, une conférence de services chargée, entre autres, de décider de l'éventuel déplacement des services susceptibles d'interférer avec les travaux et les modalités techniques y afférentes. Si les travaux de modification ou de déplacement desdits services ne démarrent pas sous soixante jours, le promoteur du travail peut pourvoir directement à leur réalisation, suivant les modalités techniques fixées par la conférence de services.

CHAPITRE VI
DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ
D'EXPROPRIATION

SECTION I
INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION

Art. 23
(*Renvoi aux dispositions étatiques*)

1. Les indemnités d'expropriation sont déterminées au sens des dispositions étatiques en vigueur, sans préjudice des dispositions du présent chapitre.

Art. 24
(*Détermination des indemnités*)

1. L'indemnité d'expropriation et l'indemnité de servitude sont calculées sur la base des caractéristiques du bien au moment de la prise de l'acte d'expropriation et compte tenu des contraintes de tout type, exception faite des servitudes liées à l'expropriation.
2. S'il est constaté, sur la base de la période et des circonstances de réalisation, que des constructions, des cultures et des améliorations ont été réalisées sur un bien en vue de l'obtention d'une indemnité plus élevée, la valeur dudit bien est calculée sans que lesdits éléments ne soient pris en considération. Les constructions, cultures et améliorations réalisées après la communication du démarrage de la procédure d'expropriation sont toujours considérées comme visant à obtenir une indemnité plus élevée.
3. Aux fins de l'estimation de la valeur du bien et de l'éventuelle application des critères de calcul de l'indemnité prévus pour les aires constructibles, il y a lieu de prendre en considération les conditions d'édification, de droit et de fait, existant au moment de la prise de l'acte d'expropriation.
4. Sont considérés comme constructibles les biens compris dans les zones homogènes des types A, B, C et D visées à l'art. 22 de la LR n° 11/1998, indépendamment de l'objectif de la servitude qui y est établie en vue de l'expropriation.

SEZIONE II
CONCORDAMENTO
DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA

Art. 25
(Offerta dell'indennità provvisoria)

1. Il provvedimento di espropriazione e di determinazione in via provvisoria della corrispondente indennità è notificato per estratto al proprietario, nelle forme degli atti processuali civili, e trasmesso al promotore o al beneficiario dell'esproprio, se quest'ultimo sia soggetto diverso dall'ente espropriante e sia tenuto al pagamento delle indennità; unitamente al predetto atto, al proprietario deve essere altresì notificato un invito del responsabile del procedimento a voler dichiarare, nei trenta giorni successivi, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in tempo utile la documentazione da esibire per ottenerne il pagamento, con l'avvertenza che, ove l'ammontare dell'indennità provvisoria offerta sia inferiore a cento euro, il mancato riscontro nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'offerta equivale ad accettazione della stessa.

Art. 26
(Concordamento dell'indennità)

1. Qualora intenda accettare la misura dell'indennità espropriativa offerta, il proprietario, ovvero l'enfiteuta, sottoscrive una dichiarazione di accettazione; tale dichiarazione può essere inviata all'ufficio per le espropriazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nel caso di beni in proprietà comune ed indivisa, la dichiarazione di accettazione è sottoscritta dal comproprietario limitatamente alla sua quota.
3. Con la dichiarazione di accettazione dell'indennità, il proprietario, ovvero l'enfiteuta deve produrre, oltre al codice fiscale e ad una copia del documento di identità personale:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il bene, alla data dell'espropriazione, era nella proprietà esclusiva del dichiarante, ovvero, nel caso di bene in comproprietà, quali fossero le quote appartenenti a ciascun comproprietario, e che sullo stesso bene non gravavano pesi o diritti di terzi che possano impedire il pagamento diretto delle indennità;
 - b) una dichiarazione dell'usufruttuario, del concedente o del garantito di accettazione dell'indennità e di concordamento con il proprietario delle modalità di ripartizione, nel caso di bene sul quale gravava un usufrutto o di bene enfiteutico, o di bene sul quale gravava una garanzia ipotecaria o di altra natura.

SECTION II
ACCEPTATION DE
L'INDEMNITÉ PROVISOIRE

Art. 25
(Offre de l'indemnité provisoire)

1. L'acte portant expropriation d'un bien et fixation de l'indemnité provisoire y afférente est notifié, par extrait, au propriétaire dudit bien dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile et transmis au sujet ayant déclenché la procédure d'expropriation ou au bénéficiaire de l'expropriation, lorsque ce dernier n'est pas l'expropriant et que le paiement des indemnités lui incombe. Le propriétaire reçoit, avec l'acte susdit, une invitation du responsable du dossier à déclarer, dans les trente jours qui suivent, qu'il accepte l'indemnité proposée et qu'il est disposé à céder volontairement son bien, auquel cas il doit préparer en temps utile la documentation nécessaire en vue du paiement de ladite indemnité. Au cas où le montant de l'indemnité provisoire proposée serait inférieur à cent euros, l'invitation précise également qu'à défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'offre, cette dernière est réputée acceptée.

Art. 26
(Acceptation de l'indemnité provisoire)

1. Au cas où il accepterait l'indemnité d'expropriation qui lui est proposée, le propriétaire, ou l'emphytéote, signe une déclaration d'acceptation qui doit être envoyée au bureau chargé des expropriations, éventuellement par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. En cas de bien en propriété commune et indivise, chaque copropriétaire ne peut signer ladite déclaration d'acceptation qu'au titre de sa portion de bien.
3. Le propriétaire, ou l'emphytéote, doit joindre à la déclaration d'acceptation de l'indemnité proposée, en sus de l'indication de son code fiscal et d'une copie d'une pièce d'identité, les pièces suivantes :
 - a) Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant, à la date de l'acte d'expropriation, soit la disponibilité à titre exclusif du bien concerné en faveur du signataire, soit, en cas de copropriété, les portions de bien revenant à chaque copropriétaire ; ladite déclaration doit par ailleurs certifier que ledit bien n'est grevé d'aucun droit au profit de tiers susceptible d'empêcher le paiement direct des indemnités ;
 - b) Si le bien est grevé d'usufruit, de bail emphytéotique, d'hypothèque ou de toute autre garantie, déclaration de l'usufruitier, du concédant ou du cautionné attestant qu'il accepte l'indemnité proposée et indiquant les modalités de répartition de celle-ci avec le propriétaire établies de concert avec ce dernier.

SEZIONE III
PAGAMENTO E DEPOSITO
DELLE INDENNITÀ

Art. 27

(Pagamento diretto dell'indennità concordata)

1. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, esaminata la documentazione prodotta dal proprietario e accertata la titolarità di questi alla percezione delle indennità, nei quindici giorni successivi, dispone il pagamento diretto delle somme concordate, con provvedimento immediatamente esecutivo qualora non risultino diritti di terzi.
2. Il provvedimento che autorizza il pagamento diretto delle indennità è notificato ai terzi titolari di diritti reali risultanti dalla documentazione esibita.
3. Decorsi quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2, il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto diviene esecutivo se non sono state presentate opposizioni; in tal caso, il responsabile del procedimento annota in calce al provvedimento l'avvenuta esecutività.
4. Divenuto esecutivo il provvedimento di pagamento diretto, la procedura per la liquidazione delle indennità deve concludersi nei successivi sessanta giorni, decorsi i quali le somme non pagate sono maggiorate degli interessi determinati nella misura legale.
5. Al pagamento dell'indennità provvede l'ente espropriante ovvero il soggetto, pubblico o privato, che vi sia altrimenti tenuto.
6. L'ufficio per le espropriazioni procede ad idonei controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal proprietario e nel caso in cui ne accerti la falsità ne fa denuncia all'autorità competente.

Art. 28

(Deposito delle indennità)

1. Il responsabile del procedimento forma l'elenco:
 - a) dei proprietari che hanno concordato la misura delle indennità loro offerte, ma che non hanno tempestivamente prodotto la documentazione attestante la titolarità alla loro percezione;
 - b) dei proprietari rispetto ai quali è intervenuta l'accettazione tacita dell'indennità;
 - c) dei proprietari dai quali sia stata proposta opposizione al pagamento diretto.
2. L'elenco, con l'indicazione delle indennità spettanti a ciascun proprietario, è allegato al provvedimento con il quale il dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni dispone il deposito delle corrispondenti somme presso la Cassa depositi e prestiti.

SECTION III
PAIEMENT ET CONSIGNATION
DES INDEMNITÉS

Art. 27

(Paiement direct de l'indemnité acceptée)

1. Dans les quinze jours qui suivent l'examen de la documentation déposée par le propriétaire et la constatation du droit de celui-ci à percevoir l'indemnité, le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations autorise le paiement direct de la somme établie par un acte qui, à défaut de droits de tiers, est immédiatement applicable.
2. Au cas où la documentation produite ferait état de l'existence de tiers titulaires de droits réels sur le bien à exproprier, ceux-ci reçoivent notification de l'acte autorisant le paiement direct de l'indemnité.
3. L'acte susmentionné prend effet à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification au sens du deuxième alinéa du présent article, à condition qu'aucun recours n'ait été introduit dans ledit délai. En l'occurrence, le responsable du dossier fait état de la prise d'effet dudit acte au bas de celui-ci.
4. La procédure de liquidation de l'indemnité doit s'achever dans les soixante jours qui suivent la prise d'effet de l'acte autorisant le paiement direct de celle-ci. À compter de l'expiration dudit délai, l'indemnité est majorée des intérêts légaux.
5. L'indemnité est payée soit par l'expropriant, soit par tout autre sujet public ou privé qui y est tenu.
6. Le bureau chargé des expropriations effectue des contrôles – au hasard, s'il y a lieu – sur la véracité des déclarations du propriétaire. Au cas où il constaterait que lesdites déclarations sont mensongères, il en informe l'autorité compétente.

Art. 28

(Consignation des indemnités)

1. Le responsable du dossier établit une liste portant les noms :
 - a) Des propriétaires qui ont accepté l'indemnité proposée mais qui n'ont pas produit en temps utile la documentation attestant leur droit à la percevoir ;
 - b) Des propriétaires ayant tacitement accepté l'indemnité proposée ;
 - c) Des propriétaires ayant introduit un recours contre l'acte autorisant le paiement direct.
2. Ladite liste, qui indique également les sommes auxquelles a droit chaque propriétaire, est annexée à l'acte par lequel le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations décide la consignation de celles-ci à la «Cassa Depositi e Prestiti».

3. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al proprietario e ai terzi che risultino dalla documentazione in possesso dell'ufficio.

Art. 29
(Svincolo delle indennità depositate)

1. Il provvedimento di svincolo delle indennità espropriative depositate presso la Cassa depositi e prestiti è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, nelle forme e con le modalità previste per il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto.
2. Non può essere disposto lo svincolo delle indennità se queste non siano divenute definitive rispetto a tutti gli aventi diritto.
3. Nel caso di indennità depositate a seguito dell'esistenza di diritti di terzi non risolti in sede di concordato, ovvero a seguito di opposizioni al pagamento diretto, lo svincolo può essere disposto allorché sia esibito l'atto di concordamento sulla ripartizione delle somme, ovvero la pronuncia dell'autorità giudiziaria che abbia deciso la controversia insorta tra il proprietario ed il terzo.

SEZIONE IV
DETERMINAZIONE
DELL'INDENNITÀ DEFINITIVA

Art. 30
(Stima delle indennità)

1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'articolo 25, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata, salvo il caso di accettazione tacita per le indennità inferiori a cento euro.
2. Il responsabile del procedimento forma l'elenco dei proprietari che non hanno accettato le indennità loro offerte, con l'indicazione delle somme da sottoporre alla stima della Commissione di cui all'articolo 4, ridotte del 40 per cento se riferite ad aree edificabili.
3. L'elenco è trasmesso, a cura del responsabile del procedimento, alla Commissione; all'elenco devono essere allegati gli stati di consistenza redatti ai sensi dell'articolo 20, nonché, se del caso, ogni altro documento o elaborato in possesso dell'ente espropriante che possa essere utile alla stima delle indennità.
4. La Commissione determina l'indennità di secondo grado entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, sulla base della documentazione ricevuta, effettuando, se necessario, un sopralluogo.
5. La Commissione trasmette la relazione di stima al responsabile del procedimento, il quale, nei quindici giorni successivi, provvede a notificarla al proprietario

3. La consignation est communiquée au propriétaire et aux tiers concernés figurant dans la documentation dont dispose le bureau chargé des expropriations.

Art. 29
(Libération des indemnités consignées)

1. L'acte portant libération des indemnités consignées à la «Cassa Depositi e Prestiti» est pris par le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations dans les formes et suivant les modalités prévues pour l'acte autorisant le paiement direct.
2. La libération des indemnités ne peut avoir lieu qu'après qu'elles sont devenues définitives pour tous les ayants droit.
3. Les indemnités consignées du fait de la persistance de différends portant sur les droits des tiers ou du fait de l'introduction de recours contre l'acte autorisant le paiement direct peuvent être libérées sur présentation de l'accord de répartition des sommes dues ou de l'arrêt de l'autorité judiciaire ayant tranché lesdits différends.

SECTION IV
DÉTERMINATION DE
L'INDEMNITÉ DÉFINITIVE

Art. 30
(Estimation de l'indemnité définitive)

1. À défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la notification de l'acte fixant l'indemnité provisoire et visé à l'art. 25 de la présente loi, le montant de l'indemnité provisoire d'expropriation est considéré comme non accepté, sans préjudice de l'acceptation tacite prévue pour les indemnités inférieures à cent euros.
2. Le responsable du dossier dresse la liste des propriétaires n'ayant pas accepté les indemnités qui leur ont été proposées, en y indiquant les sommes à soumettre à la Commission visée à l'art. 4 de la présente loi, réduites de 40 p. 100 par rapport aux indemnités prévues pour les aires constructibles.
3. Le responsable du dossier envoie ladite liste à la Commission, assortie des états de consistances des biens dressés au sens de l'art. 20 de la présente loi et, s'il y a lieu, de toute autre pièce susceptible d'être utile aux fins de l'estimation des indemnités dont disposerait l'expropriant.
4. La Commission fixe les indemnités en deuxième ressort dans les trois mois qui suivent la réception de la demande y afférente, au vu de la documentation reçue et après avoir effectué, s'il y a lieu, une visite des lieux.
5. La Commission transmet le rapport d'estimation au responsable du dossier qui, dans les quinze jours qui suivent, le notifie au propriétaire du bien exproprié, ainsi

espropriato, nonché al concessionario dell'opera pubblica, al beneficiario dell'espropriazione o al promotore, se soggetti diversi dall'ente espropriante; una seconda copia della relazione di stima è affissa per quindici giorni all'albo pretorio del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili espropriati.

6. Qualora nessuno dei soggetti interessati, compreso l'ente espropriante, abbia proposto, entro trenta giorni dal compimento dell'ultimo degli adempimenti di pubblicità di cui al comma 5, opposizione alla stima, le somme stimate dalla Commissione si intendono definitive; delle somme così determinate si provvede al pagamento ovvero al deposito nella Cassa depositi e prestiti.

CAPO VII OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Art. 31 *(Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio)*

1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ivi comprese le aree da assoggettare ad asservimento, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori risultanti dall'approvazione del progetto.
2. Al proprietario del fondo è notificata l'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione. Copia dell'avviso è affissa per la durata di quindici giorni all'albo pretorio del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili da occupare.
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Il possessore e i titolari di diritti, reali o personali, di godimento sul bene da occupare possono partecipare alle operazioni.

Art. 32 *(Occupazione temporanea e d'urgenza di aree assoggettabili ad esproprio)*

1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, può procedere all'occupazione temporanea ed urgente di fondi assoggettabili alla procedura espropriativa nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui debbano utilizzarsi beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.

qu'au concessionnaire de l'ouvrage public à réaliser, au bénéficiaire de l'expropriation ou au sujet ayant déclenché la procédure d'expropriation, lorsque ces derniers ne sont pas l'expropriant. Une deuxième copie du rapport d'estimation est publiée pendant quinze jours au tableau d'affichage de la Commune sur le territoire de laquelle les biens expropriés sont situés.

6. Si aucun sujet intéressé, même pas l'expropriant, n'introduit de recours contre le rapport d'estimation dans les trente jours qui suivent l'accomplissement de la dernière des démarches de publicité visées au cinquième alinéa ci-dessus, les indemnités proposées par la Commission sont considérées comme définitives et il est procédé soit à leur versement, soit à leur consignation à la «Cassa Depositi e Prestiti».

CHAPITRE VII OCCUPATION TEMPORAIRE

Art. 31 *(Occupation temporaire de biens ne faisant pas l'objet d'une expropriation)*

1. Lorsque cela s'avère nécessaire aux fins de l'exécution correcte des travaux découlant de l'approbation d'un projet, l'expropriant peut, sur demande motivée des sujets visés au premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi, décider l'occupation temporaire de biens ne faisant pas l'objet d'une expropriation, y compris des aires à soumettre à servitude.
2. L'ordonnance portant occupation temporaire et l'avis indiquant le lieu, le jour et l'heure de son exécution sont notifiés au propriétaire du bien concerné. Copie dudit avis est publiée pendant quinze jours au tableau d'affichage de la Commune sur le territoire de laquelle les biens à occuper sont situés.
3. Lors de la prise de possession, il est dressé procès-verbal de la consistance des biens.
4. Le procès-verbal contradictoire est contresigné soit par le propriétaire, soit – au cas où ce dernier serait absent ou refuserait d'apposer sa signature – par au moins deux témoins n'appartenant pas à l'organisme expropriant. Tout titulaire de droits réels ou personnels grevant sur les biens peut participer aux opérations susmentionnées.

Art. 32 *(Occupation temporaire d'urgence de biens susceptibles d'être expropriés)*

1. En cas de glissement de terrains, d'inondation ou de rupture de digues et dans tous les autres cas où l'utilisation de biens propriété de tiers s'avère nécessaire pour des raisons urgentes d'utilité publique, l'expropriant peut, sur demande motivée des sujets visés au premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi, décider l'occupation temporaire d'urgence de biens susceptibles d'être expropriés.

2. L'occupazione d'urgenza non può in ogni caso protrarsi, in assenza dell'avvio della procedura espropriativa, oltre il termine di un anno dalla data di immissione in possesso.

Art. 33
(Indennità per l'occupazione)

1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità commisurata al mancato reddito ricavabile dal bene occupato, ovvero, in mancanza di prova sull'ammontare del reddito, una somma pari, per un anno di occupazione, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell'indennità annua.
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l'indennità è determinata dalla Commissione.

CAPO VIII
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI
11 NOVEMBRE 1974, N. 44,
E 6 APRILE 1998, N. 11

Art. 34
(Modificazioni alla legge regionale
11 novembre 1974, n. 44)

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 è concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso dell'ente espropriante circa l'ammontare dell'indennità provvisoria di espropriazione.»
2. L'articolo 4 della l.r. 44/1974, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, è sostituito dal seguente:

«Art. 4

1. L'importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree non edificabili è commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area.
2. Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di aziende agricole, iscritti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, istituita con legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 (Istituzione e gestione del

2. À défaut de démarrage de la procédure d'expropriation, l'occupation d'urgence ne saurait durer plus d'une année à compter de la date de la prise de possession.

Art. 33
(Indemnité d'occupation)

1. Tout propriétaire d'un bien occupé perçoit une indemnité proportionnée à la perte du revenu susceptible de dériver de l'exploitation dudit bien ou, à défaut de preuve du montant dudit revenu, une somme équivalant, pour chaque année d'occupation, à un douzième de l'indemnité due en cas d'expropriation et, pour chaque mois ou fraction de mois, à un douzième de l'indemnité annuelle.
2. À défaut d'accord, l'indemnité est fixée par la Commission, sur demande de l'une des parties intéressées.

CHAPITRE VIII
MODIFICATIONS DES LOIS RÉGIONALES
N° 44 DU 11 NOVEMBRE 1974 ET
N° 11 DU 6 AVRIL 1998

Art. 34
(Modifications de la loi régionale
n° 44 du 11 novembre 1974)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 est remplacé comme suit :

« Art. 3

1. L'aide visée au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la présente loi est également octroyée aux propriétaires qui cèdent leurs biens volontairement dans les trente jours qui suivent la notification de l'avis de l'expropriant indiquant le montant de l'indemnité provisoire d'expropriation. »
2. L'art. 4 de la LR n° 44/1974, modifié en dernier ressort par l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 62 du 30 octobre 1979, est remplacé comme suit :

« Art. 4

1. Le montant de la subvention extraordinaire en faveur des propriétaires de terrains inconstructibles est le fruit de la multiplication par sept de la valeur vénale moyenne des terrains agricoles fixée chaque année au sens de l'art. 12 pour le type de culture pratiqué sur les biens à exproprier, déduction faite du montant de l'indemnité d'expropriation relative auxdits biens.
2. Les exploitants familiaux et les exploitants d'entreprises agricoles immatriculés au registre régional des exploitations agricoles de la Vallée d'Aoste institué par la loi régionale n° 17 du 28 avril 2003 (Création et gestion du système informatique agricole régional

Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane), è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree.

3. La somma tra l'indennità di espropriazione calcolata ai sensi della normativa vigente ed il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 non può superare il valore venale dei terreni espropriati. In caso di superamento, il contributo straordinario è erogato soltanto per la differenza utile al raggiungimento di tale valore.».
4. L'articolo 7 della l.r. 44/1974 è abrogato.
5. L'articolo 8 della l.r. 44/1974 è abrogato.
6. L'articolo 10 della l.r. 44/1974 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

1. I contributi straordinari previsti dalla presente legge sono concessi dalla struttura regionale competente in materia di espropriazioni.
2. I contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data del decreto di esproprio o dalla data del ricevimento della richiesta di determinazione del contributo straordinario da parte degli enti esproprianti.».
7. Il primo comma dell'articolo 12 della l.r. 44/1974 è sostituito dal seguente:
«1. Su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, la Giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito del territorio regionale, il giusto prezzo agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni da considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati e tenuto conto delle qualità colturali inserite, ai fini della concessione delle indennità compensative per le zone svantaggiate, nel piano regionale di sviluppo rurale, approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).».
8. Il secondo comma dell'articolo 12 della l.r. 44/1974 è abrogato.
9. Ogni riferimento a disposizioni statali contenuto nella l.r. 44/1974 deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

– SIAR et du Registre régional des exploitations agricoles de la Vallée d'Aoste) perçoivent une subvention extraordinaire qui est le fruit de la multiplication par huit de la valeur vénale moyenne des terrains agricoles prévue pour le type de culture pratiqué sur les biens à exproprier, déduction faite du montant de l'indemnité d'expropriation relative auxdits biens.

3. La somme de l'indemnité d'expropriation calculée au sens des dispositions en vigueur et de la subvention extraordinaire visée au premier et au deuxième alinéa du présent article ne peut dépasser la valeur vénale des biens expropriés. Dans le cas contraire, le montant de la subvention extraordinaire est réduit de manière à ce que ladite somme atteigne le plafond ainsi fixé. »
4. L'art. 7 de la LR n° 44/1974 est abrogé.
5. L'art. 8 de la LR n° 44/1974 est abrogé.
6. L'art. 10 de la LR n° 44/1974 est remplacé comme suit :

« Art. 10

1. Les subventions extraordinaires visées à la présente loi sont octroyées par la structure régionale compétente en matière d'expropriations.
2. Les subventions extraordinaires sont versées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de l'arrêt d'expropriation ou la date de réception par l'expropriant de la demande de détermination du montant desdites subventions. »
7. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 44/1974 est remplacé comme suit :
« 1. Sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture, le Gouvernement régional fixe, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la valeur vénale moyenne des terrains agricoles applicable en Vallée d'Aoste – au titre de l'année solaire précédente – aux biens ne faisant pas l'objet de baux agricoles. Ladite valeur est distincte selon le type de culture effectivement pratiqué sur les terrains, en fonction des types de culture prévus pour l'octroi aux zones défavorisées des indemnités compensatoires par le plan régional de développement rural approuvé au sens du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). »
8. Le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 44/1974 est abrogé.
9. Dans la LR n° 44/1974, on entend par dispositions étatiques le texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique approuvé par décret du président de la République n° 327 du 8 juin 2001.

Art. 35
(Modificazione alla legge regionale
6 aprile 1998, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, le parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni».

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 36
(Rinvio alle disposizioni statali
in materia di espropriazione)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico approvato con d.P.R. 327/2001.

Art. 37
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere per l'applicazione delle disposizioni dei capi VI e VII della presente legge è determinato in euro 130.000 per l'anno 2004 e in annui euro 2.554.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01 «Interventi su beni patrimoniali», e si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso obiettivo programmatico:
 - a) al capitolo 35080 (Spese per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa, nonché per la corresponsione della indennità di occupazione temporanea e d'urgenza), per euro 100.000 per l'anno 2004 e per annui euro 950.000 per gli anni 2005 e 2006;
 - b) al capitolo 35081 (Spese per l'acquisizione di beni immobili a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedure espropriative, nonché per corresponsione di somme dovute per occupazioni divenute illegittime), per euro 15.000 per l'anno 2004 e per annui euro 104.000 per gli anni 2005 e 2006;
 - c) al capitolo 35100 (Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili), per euro 15.000 per l'anno 2004 e per annui euro 1.500.000 per gli anni 2005 e 2006.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'arti-

Art. 35
(Modification de la loi régionale
n° 11 du 6 avril 1998)

1. Au premier alinéa de l'art. 91 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, les mots « dix ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES ET FINANCIÈRES

Art. 36
(Renvoi aux dispositions étatiques
en matière d'expropriation)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente loi, il y a lieu de se référer aux dispositions du texte unique approuvé par le DPR n° 327/2001, pour autant qu'elles soient applicables.

Art. 37
(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des dispositions des chapitres VI et VII de la présente loi est fixé à 130 000 euros au titre de 2004 et à 2 554 000 euros par an à compter de 2005.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.1.4.01 (Mesures en matière de biens patrimoniaux), et notamment par les crédits inscrits :
 - a) au chapitre 35080 (Dépenses pour l'acquisition de biens immeubles par expropriation et versement de l'indemnité d'occupation temporaire d'urgence), quant à 100 000 euros au titre de 2004 et à 950 000 euros par an au titre de 2005 et 2006 ;
 - b) au chapitre 35081 (Dépenses pour l'acquisition de biens immeubles par cession volontaire dans le cadre de procédures d'expropriation, ainsi que pour le versement de sommes dues pour des occupations devenues illégales), quant à 15 000 euros au titre de 2004 et à 104 000 euros par an au titre de 2005 et 2006 ;
 - c) au chapitre 35100 (Subventions extraordinaires en vue de l'expropriation et de l'occupation d'urgence de biens immeubles), quant à 15 000 euros au titre de 2004 et à 1 500 000 euros par an au titre de 2005 et 2006.
3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 38
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troi-

colo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 2 luglio 2004.

Il Presidente
PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 19

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 531 del 23.02.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 03.03.2004;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti I, II e III in data 23.03.2004;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 11.06.2004 e relazione del Consigliere ISABELLON;
- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti I e II, con parere in data 21.06.2004, nuovo testo della III Commissione consiliare e relazione dei Consiglieri CESAL e RINI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23.06.2004, con deliberazione n. 708/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 30 giugno 2004.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
2 LUGLIO 2004, N. 11

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

«Art. 2

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle nor-

sième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 2 juillet 2004.

Le président,
Carlo PERRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 19

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 531 du 23.02.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 03.03.2004 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil I^{ère}, II^e et III^e en date du 23.03.2004 ;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 11.06.2004 et rapport du Conseiller ISABELLON ;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil I^{ère} et II^e – avis en date du 21.06.2004, nouveau texte de la III^e Commission et rapport des Conseillers CESAL et RINI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 23.06.2004, délibération n° 708/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 30 juin 2004.

me fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
- h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
- i) acque minerali e termali;
- l) caccia e pesca;
- m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

- n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
- o) usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;
- p) artigianato;
- q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
- r) istruzione tecnico-professionale;
- s) biblioteche e musei di enti locali;
- t) fiere e mercati;
- u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
- v) toponomastica;
- z) servizi antincendi.».

L'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

«Art. 3

La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

- a) industria e commercio;
- b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
- c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
- d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
- e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
- f) finanze regionali e comunali;
- g) istruzione materna, elementare e media;
- h) previdenza e assicurazioni sociali;
- i) assistenza e beneficenza pubblica;
- l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
- m) antichità e belle arti;
- n) annona;
- o) assunzione di pubblici servizi.».

(2) L'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 prevede quanto segue:

«10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

Nota all'articolo 6:

(3) La legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 10 del 30 novembre 1974.

Nota all'articolo 9:

(4) La legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale - Edizione straordinaria - n. 16 del 16 aprile 1998.

Nota all'articolo 12:

(5) L'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 prevede quanto segue:

«Art. 4

(Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori pubblici)

1. La Regione provvede a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di programmazione e di pianificazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati.
2. Alle fasi di cui al comma 1 corrispondono gli studi ed i livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di cui agli artt. 6, comma 4, 12, 13 e 14.
3. Alla tutela degli interessi pubblici nelle varie fasi, nonché alla loro rispondenza ad una unitarietà di indirizzo, provvede il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, che deve essere nominato o identificato contestualmente all'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a nominare od identificare il coordinatore all'interno della propria struttura. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico assume le funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, della L. 109/1994, e successive modificazioni.
4. Il coordinatore interviene in tutte le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del singolo lavoro pubblico, nonché di esecuzione, di collaudo e di accettazione delle opere, nei limiti delle attribuzioni affidategli dal dirigente nell'atto di nomina.
5. Il coordinatore sovrintende al tempestivo sviluppo del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:
 - a) verifica la rispondenza delle azioni progettuali in essere con le indicazioni espresse dall'amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d'oneri, proponendo gli interventi necessari a fronte di eventuali inadempienze o negligenze;
 - b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata;
 - c) collabora, in particolare, alla verifica della rispondenza dei documenti di gara alle disposizioni normative in materia;
 - d) accerta la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità tecnica, precedentemente attestata dal progettista, e provvede, altresì, all'accertamento di cui all'art. 14, comma 4;
 - e) vigila altresì sulla sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara, al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento della consegna. Sovrintende all'esecuzione dell'appalto o della concessione, assicurando il rispetto del contenuto contrattuale. In relazione alle fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, il coordinatore sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili del procedimento di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), che non assume in via diretta;
 - f) assicura il rispetto delle prescrizioni previste per il funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.
6. Il coordinatore assicura altresì, nel caso di affidamento all'esterno di appalti pubblici di lavori e di appalti pubblici di servizi, la tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico, con particolare riferimento al controllo del consumo delle risorse secondo criteri di efficacia e di efficienza, alla corretta definizione degli obiettivi funzionali dei contenuti economici e finanziari del ciclo, dei tempi per il suo completamento e del raggiungimento del necessario livello qualitativo delle opere.
7. Al momento dell'affidamento della progettazione preliminare e quindi dell'avvio del ciclo di realizzazione di ogni

singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne al soggetto di appartenenza, provvede ad individuarle per l'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente organo deliberativo di procedere alla investitura di cui al comma 9. Tali collaborazioni si devono riferire a compiti specialistici inerenti alla gestione, alla verifica ed al controllo delle varie fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e devono garantire l'integrazione dei vari profili professionali necessari. Resta ferma la possibilità del coordinatore di richiedere, con proposta motivata, il supporto di professionisti esterni anche durante lo svolgimento del ciclo, nel caso in cui non vi abbia provveduto al momento dell'avvio del ciclo o per sopravvenute esigenze.

8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato, con ordine di servizio, dal dirigente della struttura regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45. Nell'atto di nomina il dirigente competente può, inoltre, stabilire quali funzioni riserva a se stesso e quali attribuisce direttamente al soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla competenza del coordinatore del ciclo. Qualora alcune funzioni, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente può nominare, in base alla vigente normativa regionale, uno o più soggetti ai quali affidare le predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di mantenersi informato sullo svolgimento delle funzioni predette. Per i lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), con apposito regolamento, stabiliscono i compiti e le funzioni del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, fermo restando l'onere, in capo al coordinatore del ciclo, di vigilare sullo svolgimento dell'intero ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.
9. Anche con riferimento agli obiettivi di formazione e di valorizzazione delle strutture interne delle amministrazioni aggiudicatrici, la collaborazione delle figure professionali esterne di cui al comma 7 deve avvenire soltanto a tempo determinato ed in favore di società di servizi o di professionisti aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale necessarie per supportare il coordinatore nello sviluppo del ciclo di realizzazione di uno o più lavori pubblici. La predetta attività di supporto è esercitata da società di servizi o da unità interdisciplinari che devono preferibilmente assumere la forma di associazioni professionali. Gli organi deliberativi di cui al comma 7 procedono all'investitura previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale, desumibili dall'indicazione di idonee referenze da parte dei singoli professionisti utilizzati e con particolare riferimento allo svolgimento di attività professionali svolte nei settori connessi ai lavori

pubblici. Deve altresì essere accertata la capacità di integrazione delle risorse specialistiche offerte con l'indicazione esplicita del soggetto responsabile dell'organizzazione e della coordinazione. L'atto di investitura è altresì subordinato alla prestazione di un'adeguata polizza da parte di una compagnia di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità professionale. Qualora l'importo complessivo dell'incarico sia superiore alla soglia comunitaria, le procedure d'affidamento sono quelle previste dall'art. 20.

10. I professionisti, appartenenti alle società di servizi o alle unità interdisciplinari di cui al comma 9, per tutta la durata del loro incarico di supporto al coordinatore, non possono assumere altri incarichi inerenti al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici a cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente incompatibili secondo le regole deontologiche comunemente seguite dagli ordinamenti professionali.».

Nota all'articolo 13:

- ⁽⁶⁾ L'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 prevede quanto segue:

«Art. 32
(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - b bis) per la presenza di eventi, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - c) per il manifestarsi di errori o omissioni della progettazione esecutiva che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione;
 - d) in casi previsti dall'art. 1664, comma secondo, del codice civile.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi:
 - a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento, per tutti gli altri lavori, delle somme previste per ogni categoria di lavoro dell'appalto e non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Qualora gli interventi siano disposti dall'Amministrazione, per proprie sopravvenute esigenze, il limite di cui sopra non trova applicazione nel rispetto dell'importo del contratto stipulato;
 - b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al cinque per cento

dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

3. Qualora si renda necessaria una variante di cui al comma 1, il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3 che, a sua volta, provvede a darne immediata comunicazione al progettista.
4. Il coordinatore provvede a far adeguare la progettazione, determinarne il costo, in base ai criteri di calcolo fissati dal capitolato generale, e, sentito il direttore dei lavori, le modalità di esecuzione.
5. Le motivazioni, i contenuti funzionali, tecnici, temporali ed economici degli adempimenti di cui al comma 4, sono trasmessi, previo accertamento della copertura finanziaria, dal coordinatore all'organo competente per l'autorizzazione alla spesa.
6. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 5, il coordinatore stipula con l'appaltatore un atto aggiuntivo per gli adempimenti di cui al comma 4 e ne dà comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 per il conseguente aggiornamento degli atti programmatori e delle informazioni da trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), i titolari degli incarichi di progettazione sono ritenuti responsabili dei danni arrecati alla committenza in relazione sia al danno emergente che al lucro cessante. Il coordinatore predispone una relazione illustrativa delle motivazioni che hanno impedito la rilevazione degli errori o delle omissioni, sia in sede di approvazione della progettazione esecutiva sia in sede di presentazione dell'offerta, e la trasmette all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore che avvia le azioni di rivalsa e di escussione della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 7. La responsabilità patrimoniale dei progettisti, nei limiti della garanzia prestata, si estende ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione delle varianti.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso, a cura del coordinatore, alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 che provvede a darne comunicazione alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41, nonché all'ordine o collegio professionale di appartenenza.
9. Ove l'importo dei lavori resisi necessari per porre rimedio agli errori od omissioni di cui al comma 1, lett. c), ecceda complessivamente l'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore può escludere i professionisti ritenuti responsabili dall'affidamento degli appalti di servizi fino ad un massimo di due anni. Qualora la progettazione sia stata eseguita da una società, la causa di esclusione si estende anche alla persona giuridica.
10. Ai fini del comma 1, lett. c), si considerano errori di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. Qualora la relazione, di cui al comma 7, del coordinatore ponesse in evidenza la possibilità di riscontrare, in sede di presentazione dell'offerta, l'errore o l'omissione di cui al comma 1, lett. c), da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è ritenuto corresponsabile dei danni provocati all'amministrazione che, di conseguenza, provvede all'escussione anche della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 5.
12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. c), l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore impone all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originali. Ove i lavori necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, o l'ente aggiudicatore o realizzatore, può, su proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto; in tale caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere. All'eventuale gara successiva non è invitato l'appaltatore del contratto oggetto della risoluzione, qualora sussista l'ipotesi di cui al comma 11.».

Nota all'articolo 16:

- ⁽⁷⁾ L'articolo 41 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 prevede quanto segue:

«Art. 41

(Banca dati - osservatorio dei lavori pubblici)

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, è istituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, organizzata su base informatica.
2. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati acquisiti dai singoli cicli di realizzazione dei lavori pubblici, determina:
 - a) l'incidenza del costo dei vari livelli di progettazione sul valore finale delle opere;
 - b) il rapporto tra il valore posto a base d'asta ed il valore di aggiudicazione rispetto al costo complessivo dell'opera;
 - c) i tempi impiegati per il compimento delle singole fasi rispetto al tempo complessivo di realizzazione dell'intero ciclo;
 - d) i costi parametrici per tipologie di opere, tenuto conto del disposto dell'art. 42;
 - e) i prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e di materiali, tenuto conto dell'art. 42;
 - f) .
3. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici deve costituire archivi per la standardizzazione di specifiche tecniche di documenti progettuali e di documenti di gara. Essa inoltre costituisce repertori della normativa applicabile, nonché di dati sullo stato di fatto.
4. In relazione agli archivi di cui al comma 3 promuove altresì la standardizzazione delle caratteristiche funzionali e costruttive delle singole categorie di lavori pubblici di cui all'allegato A e le trasmette alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, può recepirle alla stregua di linee guida di riferimento per la redazione degli studi e delle progettazioni.
5. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a fornire alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni di competenza.
6. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici procede alle necessarie interconnessioni con altri sistemi regionali e statali di raccolta dati uniformandosi alla normativa di indirizzo di fonte statale.
7. Le funzioni dell'Osservatorio regionale degli appalti e con-

- cessioni pubbliche di cui alla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 9 (Istituzione dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche) sono svolte dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1.
8. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici svolge altresì le seguenti funzioni:
- raccolta dei dati sui lavori e sulle eventuali connesse forniture, affidati dai soggetti di cui all'art. 3;
 - organizzazione sistematica delle informazioni sugli appalti e le concessioni in una banca dati - osservatorio dei lavori pubblici informatica;
 - redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni di cui all'art. 3.
9. Il notiziario di cui al comma 8, lett. c), pubblicato semestralmente ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 (Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche), deve riportare i dati relativi:
- alle gare d'appalto esperite nei sei mesi precedenti la sua pubblicazione, il cui importo a base d'asta non risulti inferiore ai 150.000 ECU, IVA esclusa; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari, la durata dei lavori;
 - alle concessioni affidate nei sei mesi precedenti la pubblicazione con l'indicazione delle loro caratteristiche;
 - agli appalti, agli eventuali subappalti e concessioni ultimati nei sei mesi precedenti la pubblicazione indicando, per ciascun lavoro, l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.
10. Con la stessa delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale deve stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici e di quelle utili per la redazione del notiziario.
11. Il notiziario regionale, redatto ai sensi del comma 10, è inviato a tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti, i quali provvedono ad esporlo pubblicamente nei propri uffici; esso viene inoltre inviato a tutte le categorie interessate.
12. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati relativi agli appalti e concessioni di lavori pubblici, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1, è collegata in rete con tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale che espletano procedure di appalto e concessione e prioritariamente con i servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.»

Nota all'articolo 24:

- ⁽⁸⁾ L'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 22
(Zone territoriali)

- Ai fini della formazione delle varianti al PRG le zone territoriali sono articolate in conformità ai seguenti criteri:
 - zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi;
 - zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui alla lett. a), e dai relativi ele-

menti complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate;

- zone di tipo C: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari;
 - zone di tipo D: sono le parti del territorio comunale destinate ad attività industriali;
 - zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili come tali definiti dal provvedimento di cui al comma 2;
 - zone di tipo F: sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa i criteri di cui al comma 1, al fine di:
- agevolare il recepimento e la traduzione in norme urbanistiche delle determinazioni del PTP;
 - differenziare le determinazioni urbanistiche ed edilizie, ivi comprese quelle attinenti alle modalità attuative, in relazione ai valori naturali, culturali o culturali espressi da determinate parti dei diversi tipi di zone, al loro grado di infrastrutturazione e di conservazione, alle specifiche destinazioni di uso in atto e previste, alla sovrapposizione, in determinate aree, di usi e attività stagionali diverse;
 - fornire elementi univoci di differenziazione tra le zone di tipo B e le zone di tipo C;
 - assicurare l'omogeneizzazione della struttura dei PRG, anche ai fini della loro informatizzazione;
 - individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale.»

Note all'articolo 34:

- ⁽⁹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 concernente: «Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni» prevedeva quanto segue:

«Art. 3

Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 è concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree all'espropriante nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso del Presidente della Giunta circa l'ammontare dell'indennità provvisoria di espropriazione. Agli effetti della presente legge, per cessione volontaria si intende anche l'accettazione dell'indennità di espropriazione comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla predetta notificazione. Allo scopo di favorire la cessione volontaria delle aree da espropriare, il Presidente della Giunta, nei termini e con la procedura previsti dall'articolo 11 della precitata legge statale, comunica ai proprietari espropriandi anche l'ammontare provvisorio del contributo regionale.»

- ⁽¹⁰⁾ L'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, prevedeva quanto segue:

«Art. 4

L'importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree soggette ad espropriazione esterne ai centri edificati è commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente a norma del successivo articolo 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

Per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, così come delimitati ai sensi della sopracitata legge statale, l'importo del contributo straordinario è commisurato al prodotto per undici del giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi dell'articolo 16 della precitata legge statale.

Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di aziende agricole è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

Ai proprietari di cui al terzo comma, per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per dodici del giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al cinque per cento su quella coltivata, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865. Se l'ente espropriante, nel determinare le indennità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, non applica i coefficienti integrativi massimi, l'importo del contributo straordinario regionale a favore dei proprietari espropriandi è ridotto di una somma pari alla differenza tra l'indennità massima prevista e l'indennità determinata dall'ente stesso.»

- (11) L'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Art. 7

Se le aree da espropriare risultano edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge statale 6 agosto 1967, n. 765, il contributo straordinario è determinato in base alla somma del contributo sull'area, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione, sempre che non ricorrano le condizioni per la loro demolizione a norma del quinto comma dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.»

- (12) L'articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Art. 8

Qualora, per effetto della espropriazione, il coltivatore di-

retto o colui il quale esercita l'attività artigiana o commerciale o turistica o di piccola industria - così come definita dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge statale 29 luglio 1957, n. 635, - debba esercitare totalmente la propria attività in altri immobili oppure trasferire la sede effettiva della sua impresa o attività, i contributi straordinari di cui alla presente legge possono essere maggiorati sino al 100 per cento in relazione alle spese effettuate, purché il trasferimento avvenga in area destinata alla stessa attività dagli strumenti urbanistici e dai piani commerciali, quando si tratta di attività commerciale.»

- (13) L'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Art. 10

I contributi straordinari previsti dalla presente legge sono concessi dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente. Alla loro liquidazione si provvede con ordinativo di pagamento dell'Assessore alle Finanze, su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Detti contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data del provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennità di esproprio contro cui non sia stata presentata opposizione, oppure dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla opposizione presentata contro il provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennità.

Se il proprietario ha convenuto con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili, il contributo straordinario è erogato entro novanta giorni dalla data in cui copia della convenzione è pervenuta al Presidente della Giunta; se il proprietario ha accettato l'indennità provvisoria entro trenta giorni dalla notificazione dell'importo della medesima, il contributo straordinario è erogato entro novanta giorni dalla data in cui il Presidente della Giunta ne ha ricevuto comunicazione.»

- (14) Il primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, la Giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito del territorio della Regione, il giusto prezzo agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni da considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, da valere ai fini della concessione dei contributi straordinari previsti dalla presente legge.»

- (15) Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 prevedeva quanto segue:

«Qualora il giusto prezzo agricolo medio di un terreno risulti inferiore di almeno il 50 per cento al giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che nella regione coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata, il prezzo attribuibile per la determinazione dei predetti contributi straordinari è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

Per i seguenti tipi di coltura: castagneto, bosco alto fusto, bosco ceduo e bosco misto, il coefficiente di moltiplicazione è 4,5.

Per i seguenti tipi di coltura: pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato e incolto produttivo, il coefficiente di moltiplicazione è 4,75.

Per la coltura: incolto sterile, il coefficiente di moltiplicazione è 5.».

Nota all'articolo 35:

⁽¹⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD.».